

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., rappresentata e difesa dall'avv. Sideri Corrado ed
elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Pottino Guido alla
piazza Augusto Imperatore n. 22;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso
dall'avv. Pisillo Fabio ed elettivamente domiciliato in Roma presso
il signor Grez Gianmarco al Lungotevere Flaminio n. 46, p. 4, sc. B;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 9/26/07, depositata il 13 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28
giugno 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avv. Gori Stefano per il controricorrente e ricorrente
incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l'appello, nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'ICI per il 1998, ha escluso che ai fabbricati della contribuente in Siena - uno di edilizia abitativa censito in categoria A4, e quattro asseritamente strumentali all'attività agricola, censiti in categoria C2 - potesse riconoscersi il carattere di ruralità, non risultando dalla documentazione in atti il requisito prescritto dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2, comma 1.

Il Comune di Siena resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale. Ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, siccome proposti nei confronti della stessa sentenza, devono essere riuniti per essere definiti con unica decisione.

Con il primo motivo del ricorso principale la L., denunciando insufficiente o omessa motivazione in ordine alla spettanza, per gli immobili oggetto dell'accertamento dell'esenzione ICI in quanto considerati fiscalmente rurali, si duole che il giudice si sia limitato ad affermare l'insussistenza nella specie del requisito richiesto dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, come modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998 per il riconoscimento della ruralità delle unità immobiliari di cui si tratta.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 e del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e segnatamente dei commi 3 e 3-bis, si duole non sia stato riconosciuto il carattere della ruralità, e quindi

l'esenzione dall'imposta, all'immobile censito in categoria A/4 ed a quelli in categoria C/2.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Siena si duole che il giudice d'appello abbia disposto la compensazione delle spese.

Il rilievo è inammissibile, ove si consideri che con riguardo al regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, "poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Va altresì specificato che il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non è censurabile in Cassazione, poichè il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia.

Nè, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese solo per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, senza ulteriore specificazione, risulta violato il principio di cui all'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che le ragioni che giustificano la compensazione vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese" (ex multis, Cass. n. 17457 del 2006). Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con riguardo all'ICI, che solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), "in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta" (Cass. sez. un. 21 agosto 2009, n. 18565; Cass. n. 7102 del 2010). In altri termini, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo dall'ICI, "è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria, A/6 o D/10, per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)" (Cass. n. 20001 del 2011).

Per gli immobili in relazione ai quali si controverte, appartenenti alle categorie A/4 e C/2, non è quindi configurabile l'esonero dall'imposta. Il ricorso va pertanto rigettato, assorbito l'esame del primo motivo, previa correzione-integrazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4, della motivazione.

I ricorsi vanno pertanto rigettati.

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, considerato che l'orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso compiutamente corpo dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013.